
AVVERTENZA

Il presente Documento tecnico contiene in APPENDICE anche il testo della

- L.R. 20 Giugno 1977, n. 30
 - del D.P.G.R. 5 Agosto 1977, n. 01615/Pres.
 - e del D.P.G.R. 1 Novembre 1977, n. 01942/Pres.
-

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Segreteria Generale Straordinaria

Legge Regionale 20 giugno 1977, n. 30
Recupero statico e funzionale degli edifici

**Documentazione tecnica per la progettazione
e direzione delle opere di riparazione
degli edifici**

DT 7

Documento tecnico n. 7

**Illustrazione dei parametri
di convenienza tecnica
ed economica**

Gruppo Interdisciplinare Centrale
Ottobre 1977
Febbraio 1978
Giugno 1981

1. PREMESSA

L'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 specifica le modalità con cui devono essere redatti i progetti per la **riparazione** degli edifici colpiti dagli eventi tellurici di cui tratta la legge stessa, e cioè degli edifici destinati **ad uso di abitazione o ad uso misto, compresi gli annessi rustici**.

L'articolo stesso precisa che le modalità suddette valgono ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al Capo II della legge, e cioè nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 4. Le stesse modalità valgono per quanto riguarda i contributi in conto interesse, di cui al Capo III, come precisato all'art. 31. In definitiva, le modalità prescritte nell'art. 5, valgono ai fini dell'ammissione a tutte le categorie di benefici previste dalla L.R. 30/77.

1.1. Categorie di opere

La norma suddetta prevede che nella redazione dei progetti per la riparazione degli edifici (e, successivamente, nell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori) siano tenute distinte tre categorie di opere:

- a) le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici (successivamente indicate come «opere a»);
- b) le opere di completamento e gli impianti (successivamente indicate come «opere b»);
- c) le eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all'art. 4, terzo comma, lettera c) della legge (successivamente indicate come «opere c»).

Va sottolineato, innanzitutto, che le opere «a» e «b» sono quelle **necessarie** per la riparazione degli edifici e per il ripristino di essi nello stato precedente il terremoto; esse quindi sono presenti in tutti i progetti.

La distinzione fra opere «a» ed opere «b» va riferita alla **categoria** degli interventi ed alla **finalità** degli stessi: le opere «a» attengono alla **riparazione della struttura** dell'edificio, al **rafforzamento** della sua resistenza alle azioni sismiche e alla **protezione** di esso dal degrado provocato dagli agenti atmosferici; le opere «b» attengono al **ripristino delle finiture e degli impianti tecnologici** danneggiati dal sisma oppure, talvolta, dalla stessa esecuzione delle opere «a». Le opere «c» invece non sono necessarie, ma **eventuali**, in quanto intese a conseguire il miglioramento delle caratteristiche di ricettività abitativa e di funzionalità dell'edificio, fino a raggiungere i **livelli minimi** indicati nel decreto emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 4, lett. c) della legge (D.P.G.R. 5 agosto 1977 n. 01615).

Ne consegue che, quando un edificio presenti caratteristiche tali da soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli minimi di cui al decreto suddetto, non è prevista per esso l'esecuzione di opere c; opere di tale natura, se anche eventualmente comprese nel progetto presentato dall'interessato, non sono ammissibili ai contributi di cui alla legge 30/1977.

1.2. Parametri di convenienza tecnica ed economica

Tali parametri definiscono i limiti entro i quali è conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la concessione del contributo per la riparazione dell'edificio.

Si tratta di limiti **economici**, riferiti alla misura massima del contributo ammissibile per alcune categorie di opere; e di limiti **tecnici**, riferiti all'ammissibilità e convenienza di determinate scelte progettuali, in determinate situazioni. I parametri di convenienza tecnica ed economica sono stati fissati con il D.P.G.R. 1 novembre 1977, n. 01942, che contiene anche alcune prescrizioni tecniche da seguire nella redazione dei progetti.

1.3. Avvertenza

Nei paragrafi che seguono sono trattate separatamente le opere a, b e c, indicando per ciascuna categoria i rispettivi limiti tecnici ed economici, e facendo seguire una esemplificazione indicativa di opere rientranti nella categoria.

2. OPERE «a»

Come detto, questa categoria comprende le opere necessarie a conseguire:

- la riparazione strutturale;
- l'adeguamento antisismico;
- la difesa dell'edificio dagli agenti atmosferici.

2.1. Limiti di ammissibilità

Il D.P.G.R. n. 01942 detta parametri di convenienza tecnica, che presentano anche importanti aspetti economici.

Secondo tale decreto, le opere «a», sono ammissibili a contributo quando siano verificate le seguenti circostanze:

- sia stata presa in considerazione, ai fini della valutazione del suo comportamento anche in presenza di azioni sismiche, l'intera compagine strutturale dell'edificio. Si noti che «prendere in considerazione» non significa «intervenire», ma soltanto prendere in attento esame sotto l'aspetto strutturale;
- sia effettuata, mediante adeguato metodo di calcolo, una verifica statica dell'edificio, «al fine di dimostrare che attraverso la riparazione si raggiunge una sicurezza alle azioni sismiche non inferiore a quella degli edifici costruiti secondo la normativa vigente» (Cfr. DT 2);
- sia evitata l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio;
- sia evitata **ogni demolizione non giustificata** dalle specifiche motivazioni citate nell'art. 3 del decreto.

Si ricorda che non è previsto, in sede di progetto, alcun giudizio globale circa la convenienza al ripristino dell'edificio; tale giudizio, infatti, si presume sia già stato acquisito mediante le procedure di cui agli artt. 20 e 26 della legge.

Trattandosi di interventi che devono riguardare l'intera struttura dell'edificio, le opere «a» vanno evidentemente eseguite, nei casi di ricettività eccedente, anche per la parte contenente i vani non utilizzati dal proprietario.

2.2. Esempificazione di opere rientranti nella categoria

2.2.1. Le opere relative alla riparazione strutturale e quelle relative all'adeguamento antisismico possono essere considerate come un gruppo unico, anche tenendo conto che, come noto, la riparazione strutturale correttamente eseguita contribuisce al rafforzamento antisismico.

Esempi di opere appartenenti a tale gruppo sono:

- le demolizioni indispensabili ai fini del successivo intervento di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nei casi consentiti dall'art. 3 del D.P.G.R. n. 01942;
- le puntellazioni, le sbadacchiature e le altre opere provvisorie, quando siano indispensabili e tecnicamente correlate da successivi interventi di riparazione strutturale;
- le riparazioni di lesioni nelle murature con rete o con iniezioni;
- l'irrigidimento di solai in legno;
- la formazione di cordoli in cemento armato;
- l'esecuzione di solai in latero-cemento e, ove necessario, in ferro o in cemento armato, esclusivamente nei casi in cui si sia resa necessaria la demolizione del preesistente solaio, tenuto conto del disposto del già citato art. 3 del D.P.G.R. n. 01942;
- la riparazione dell'ordito delle coperture in legno;
- l'ancoraggio e irrigidimento di timpani;
- la fornitura e posa in opera di tiranti, sia in tondino che in trefoli, compresa la formazione delle relative tracce, fori passanti ecc.;
- il rinforzo o la ristrutturazione di pilastri;
- il getto di calcestruzzo per il riempimento di canne fumarie;
- la sostituzione di architravi e piattabande (nei limiti di cui all'art. 3 del D.P.G.R. n. 01942).
- le sottofondazioni;
- la ricostruzione di murature crollate o precedentemente demolite (nei casi di cui all'articolo 3 del D.P.G.R. n. 01942);
- la costruzione di setti murari in c.a. o in laterizio, quando risultino necessari, in base a verifica statica, ai fini dell'adeguamento antisismico della struttura.

2.2.2. Esempi di opere necessarie alla difesa dell'edificio dagli agenti atmosferici sono:

- la protezione provvisoria di tetti, quando ciò risulti indispensabile per l'esecuzione delle opere di riparazione strutturale o per evitare ulteriori danni all'edificio;
- la ripassatura e la revisione generale delle coperture in coppi;
- la ricostruzione parziale o totale di coperture crollate o demolite, nell'osservanza dell'articolo 3 del D.P.G.R. n. 01942;
- l'intonaco grezzo esterno, quando risulti indispensabile per evitare vistose infiltrazioni di umidità nelle murature;
- la riparazione o il rifacimento di manti impermeabili su coperture piane;

- la riparazione, oppure la fornitura e posa in opera di converse, scossaline, grondaie, tubi di scarico delle acque pluviali;
- la revisione, la ripassatura o, eccezionalmente, la fornitura e posa in opera di serramenti esterni, quando siano riconosciuti indispensabili per evitare l'ingresso di acqua piovana, (esempio: quando manchi l'imposta, il serramento di finestra deve essere munito di vetri; quando l'apertura sia del tutto sprovvista di serramenti, si provvederà alla posa in opera di imposte oppure di finestre).

3. OPERE «b»

Nella categoria rientrano, come detto, le opere di riparazione non inerenti alla struttura, e cioè di completamento dell'edificio e quelle relative agli impianti.

3.1. Limiti di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo le opere di riparazione dei danni dipendenti dalle cause elencate nell'art. 4 del decreto. Tale elencazione è tassativa, nel senso che **non sono ammissibili le opere di riparazione di danni dipendenti da motivi diversi da quelli elencati** (per esempio: vetustà, mancata manutenzione, azione danneggiatrice di terzi, ecc.).

3.2. Esempificazione di opere rientranti nella categoria:

- riparazione e/o rifacimento di intonaci e soffitti;
- riparazione e/o rifacimento di soffitti in arelle;
- ricollocamento in opera, riparazione e/o ricostruzione di pavimenti, compresi i relativi sottofondi e zoccolature;
- revisione, riparazione generale e/o rifacimento di serramenti ed infissi in genere;
- ricollocamento in opera, riparazione e/o sostituzione di ringhiere, parapetti, elementi in pietra naturale o artificiale, radiatori, apparecchi sanitari;
- riparazione e/o ricostruzione di tramezzi;
- riparazione e/o rifacimento di controsoffitti e plafoni;
- riparazione e/o rifacimento di rivestimenti;
- riparazione e/o rifacimento di canne fumarie e torrette da camino;
- riparazione e/o rifacimento di scarichi, pozzetti, chiusini;
- tinteggi e coloriture;
- riparazione e/o rifacimento di parti dell'impianto idrico-sanitario;
- riparazione e/o rifacimento di parti dell'impianto elettrico;
- riparazione e/o rifacimento di parti dell'impianto di riscaldamento.

4. OPERE «c»

Le opere appartenenti a questa categoria non si distinguono per la loro natura, ma per la **finalità** che si intende conseguire attraverso la esecuzione di esse.

segue DT 7	Illustrazione dei parametri di convenienza tecnica ed economica	aprile 1978 giugno 1981
----------------------	--	----------------------------

Ad esempio, per la costruzione di un corpo aggiunto da destinare a bagno (art. 3, lett. c. del D.P.G.R. n. 01615) possono essere necessari lavori relativi sia alla struttura che alle finiture dell'edificio, i quali sono ammissibili, in quanto inequivocabilmente finalizzati a conseguire l'obiettivo fissato dalla legge, e cioè il raggiungimento del livello di ricettività o di funzionalità indicato dall'apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ne deriva che per l'ammissibilità delle opere di questa categoria ai contributi regionali vanno rispettati due limiti:

- uno funzionale, nel senso che **tutte** le opere preventivate devono essere **indispensabili** per l'adeguamento ricettivo o funzionale prefisso;
- uno economico, indicato nella tabella allegata al D.P.G.R. n. 01942.

Per le opere di questa categoria si è ritenuta più pertinente una trattazione articolata secondo le specificazioni del citato D.P.G.R. n. 01615, riprodotte, per quanto concerne i limiti massimi di costo, nella tabella allegata al D.P.G.R. n. 01942. Si aggiunge, per quanto ovvio, che non sono ammissibili opere «c» diverse da quelle elencate nei sopracitati decreti.

4.1. Ricettività abitativa carente – ricavo di vani all'interno dell'alloggio (D.P.G.R. n. 01615 – art. 3, lett. a).

4.1.1. Limiti di ammissibilità.

Il limite **funzionale** è determinato dalla constatazione che il vano o i vani da ricavare sono indispensabili per conseguire la ricettività abitativa minima come descritta nell'art. 2 del D.P.G.R. n. 01615 (vedi scheda di verifica DT 3/B).

Il limite **economico** va calcolato secondo le norme contenute nella tabella allegata al D.P.G.R. n. 01942. Si chiarisce in proposito che il «volume globale dell'alloggio», al quale vanno applicate le incidenze unitarie dei limiti massimi di costo, si calcola moltiplicando la superficie dello stesso, al lordo delle murature ed escluse le terrazze, per l'altezza da pavimento a pavimento, comprendendo cioè per ogni piano uno spessore di solaio.

Ai fini dell'applicazione della legge 30/77, l'«alloggio» si identifica con l'«unità abitativa»; in tal senso, nel volume di esso vanno compresi i volumi dei locali accessori (D.P.G.R. n. 1615, art. 1 lett. a, b, c), anche se non attigui all'alloggio. Per il calcolo del volume dei vani coperti da solai non orizzontali (per esempio soffitte) si considera l'altezza minima, che generalmente coincide con l'intersezione del piano della copertura con i muri perimetrali.

4.1.2. Esempificazione di opere rientranti nella categoria.

Rientrano tutte le opere necessarie e sufficienti alla creazione del vano o dei vani mancanti, fino ad ottenere per esso i requisiti indicati nell'art. 1, lett. b) del D.P.G.R. n. 01615 (dimensione minima mq. 8; aereazione ed illuminazione diretta dall'esterno; pareti da pavimento a soffitto).

Si ritiene che possa trattarsi, in generale, di opere della seguente natura:

- demolizione e ricostruzione di tramezzi;
- demolizione e ricostruzione di pavimenti;
- intonaci e soffitti;

- demolizioni in breccia per la creazione di aperture di porte o finestre;
- serramenti;
- impianto elettrico;
- tinteggi e coloriture.

4.2. Ricettività abitativa carente - creazione di vani all'interno della proprietà (D.P.G.R. n. 01615, art. 3 lett. b).

4.2.1. Limiti di ammissibilità

Vedi paragrafo 4.1.1.

4.2.2. Esempi di opere rientranti nella categoria

Come al paragrafo 4.1.2., con l'aggiunta delle rampe di scala eventualmente necessarie a superare il dislivello fra la quota dell'alloggio e la quota del vano aggiunto, quando quest'ultimo non possa essere ricavato sullo stesso piano. Si ritiene che nella categoria di cui trattasi possano rientrare anche gli interventi di ricostruzione parziale, tendenti ad integrare e completare la ricettività di edifici dei quali si sia resa necessaria per motivi tecnici la demolizione parziale, fino a raggiungere il livello minimo di ricettività previsto dal decreto.

È chiaro che in questo caso, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso, va conteggiato, oltre al volume preesistente, anche quello della porzione di fabbricato ricostruita.

4.3. Ricettività abitativa carente - costruzione di un corpo aggiunto da destinare a bagno (D.P.G.R. n. 01615, art. 3, lett. c).

4.3.1. Limiti di ammissibilità

La cifra indicata nella tabella allegata al D.P.G.R. n. 01942 comprende **tutte le opere** necessarie per la costruzione del corpo di fabbrica da adibire a bagno, con la sola esclusione di quelle indicate ai successivi punti 4.5.4. e 4.5.8.

4.3.2. Esempificazione di opere rientranti nella categoria

- Fondazioni;
- murature e strutture in c.a.;
- solai;
- tramezzi;
- intonaci;
- tinteggi;
- serramenti interni ed esterni;
- impianto elettrico.

4.4. Funzionalità distributiva carente – realizzazione dell'ingresso, del disimpegno e/o di un accesso indipendente (D.P.G.R. n. 01615, art. 4, lett. a, b, c).

Si sono raggruppate le tre categorie per le evidenti affinità che esse presentano.

Le definizioni fornite dall'art. 4 del D.P.G.R. n. 01615 sembrano sufficientemente chiare, e tali da non richiedere ulteriori spiegazioni.

4.4.1. Limiti di ammissibilità

Le cifre indicate nella tabella allegata al D.P.G.R. n. 01942 comprendono **tutte le opere** necessarie alla realizzazione rispettivamente dell'ingresso, del disimpegno e di un accesso indipendente.

4.4.2. Esempificazione di opere rientranti nella categoria

Le opere sono analoghe a quelle indicate al punto 4.1.2. con l'aggiunta, per la lettera c (creazione di un accesso), dell'eventuale rampa di scala necessaria.

4.5. Funzionalità tecnica carente - (D.P.G.R. n. 01615, art. 5)

Le opere comprese in questa categoria possono venir distinte in due gruppi:

- un primo gruppo, che può interessare qualsiasi parte dell'alloggio, comprendente:
 - a) eliminazione di umidità o condensa;
 - b) coibentazione;
 - c) creazione di canne fumarie;
 - d) installazione impianto idrico;
 - e) impianto di raccolta e smaltimento acque di rifiuto;
 - f) installazione impianto elettrico;
 - g) adeguamento serramenti esterni;
- un secondo gruppo, che riguarda soltanto determinati vani dell'alloggio, comprendente:
 - h) sistemazione locale uso bagno;
 - i) sistemazione spazio cucina.

Per il primo gruppo è fissato un limite massimo di spesa unitario per metro cubo vuoto-per-pieno, e si richiama quindi quanto esposto al paragrafo 4.1.1.

Per il secondo gruppo è fissato un limite massimo di spesa globale, e si richiamano in proposito i paragrafi 4.3.1. e 4.4.1.

Poichè l'esemplificazione delle opere rientranti in ciascuna categoria serve anche a chiarire i criteri di ammissibilità a contributo, si esaminano congiuntamente i due argomenti per ciascuna voce. Per quanto riguarda gli impianti che richiedono la posa in opera di condutture e tubazioni, **si consiglia di evitare la formazione di tracce** specialmente **nelle murature in pietrame**, lasciando le condutture in vista (vedi Pascolo, «Guida agli interventi edilizi nei centri rurali», p. 51).

4.5.1. Eliminazione di umidità o condensa - Sono ammesse indicativamente le seguenti opere:

- opere tendenti ad evitare la risalita dell'umidità nelle murature al piano di campagna degli edifici (fornitura e posa in opera di elementi aereatori, formazione di strati impermeabili orizzontali, o altro);
- formazione di vespai e/o camere d'aria sotto i pavimenti al piano terreno;
- realizzazione di drenaggi contro terra lungo i muri perimetrali dell'edificio, in corrispondenza di vani abitabili;
- isolamento termico delle superfici esterne dove si riscontri abituale formazione di condensa (intradosso del coperto o pareti particolarmente fredde), (cfr. anche punto 4.5.2.).

4.5.2. Coibentazione - È ammessa, di norma, la formazione di strati coibenti in lana di roccia o vetro, polistirolo espanso, pannelli tipo «Eraclit» o altro.

Nota: Si fa riserva di far seguito con ulteriori comunicazioni, per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 76, n. 373 e al relativo regolamento e decreto di esecuzione.

4.5.3. Creazione di canne fumarie - Opere ammissibili:

- formazione di fori per il passaggio di canne fumarie;
- fornitura e posa in opera di canne fumarie in cotto o in conglomerato cementizio vibrato, con intercapedine, poste in aderenza alle murature;
- fornitura e posa in opera di torrette da camino;
- ripresa di intonaci e tinteggiature.

4.5.4. Installazione di impianto idrico - È ammessa la fornitura e posa in opera di tubo di ferro zincato «Mannesman» per impianto esterno, compreso scavo e rinterro, fino alla distanza di ml 10 dall'edificio, in quanto oltre tale distanza si ritiene che la spesa rientri fra le opere di urbanizzazione primaria; inoltre:

- fornitura e posa in opera di tubo di ferro zincato «Mannesman» \varnothing 3/8 per impianto interno sottotraccia o esterno, per la distribuzione alla cucina e al bagno;
- fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione generale;
- fornitura e posa in opera di rubinetti di erogazione per lavello, lavatrice ed apparecchi sanitari.

4.5.5. Impianto di raccolta e smaltimento acque di rifiuto - Opere ammissibili:

- tubazioni di scarico per acque bianche e nere in plastica pesante o ghisa, complete di pezzi speciali;
- pozzetti in calcestruzzo con chiusino, in opera compreso lo scavo;
- tubi di cemento, interrati su letto di sabbia, compreso lo scavo;
- bacino di chiarificazione tipo «Sado» (quando espressamente prescritto dal regolamento comunale);
- formazione di pozzo perdente (quando non esiste fognatura pubblica);

4.5.6. Installazione di impianto elettrico - Per ciascun alloggio, la dotazione di punti-luce, punti-presa ed apparecchiature di comando indispensabili di cui all'art. 5, lett. f del D.P.G.R. n. 01615, può essere esemplificata come segue:

- allacciamento al contatore;
- ingresso:
 - n. 1 punto luce interrotto per esterno;
 - n. 1 punto luce deviato per interno;
- cucina:
 - n. 2 punti luce interrotti;
 - n. 2 prese 15 A;
 - n. 1 presa per aspiratore;
- soggiorno-pranzo:
 - n. 1 punto luce deviato;
 - n. 1 presa 15 A;
 - n. 1 presa luce 10 A;
- corridoio: n. 1 punto luce deviato;
- ripostiglio n. 1 punto luce interrotto;
- camere:
 - n. 1 punto luce deviato;
 - n. 2 prese luce 10 A;
 - n. 1 presa 15 A;
- bagno:
 - n. 1 punto luce interrotto;
 - n. 1 punto luce interrotto con presa 10 A;
 - n. 1 presa 15 A;
 - n. 1 presa per eventuale aspiratore;
- soffitta: n. 1 punto luce interrotto;
- cantina: n. 1 punto luce interrotto;
- garage: n. 1 punto luce interrotto;
- scaldacqua:
 - n. 1 presa;
 - n. interruttore;
- lavatrice:
 - n. 1 presa
 - n. 1 interruttore.

Per le prese SIP e TV sono ammesse soltanto le scatole e le tubazioni di raccordo.

4.5.7. Adeguamento serramenti esterni - L'intervento di adeguamento è limitato a quei serramenti le cui condizioni realmente non consentono «una sufficiente protezione dagli agenti atmosferici».

Invece della revisione si potrà eseguire la sostituzione del serramento soltanto quando ne sia dimostrata la effettiva convenienza economica.

4.5.8. Sistemazione locale uso bagno - La categoria comprende le opere necessarie alla sola **sistemazione** di un locale preesistente, oppure ricavato in uno dei modi previsti dall'articolo 3 del D.P.G.R. n. 01615.

Tali opere possono essere così esemplificate:

- dispositivi per l'aerazione artificiale, nei casi di servizi non comunicanti direttamente con l'esterno;

segue

DT 7

Illustrazione dei parametri di convenienza tecnica ed economica

aprile 1978
giugno 1981

- pavimento e rivestimento in maiolica con altezza massima da terra di m. 1,65;
- fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari: n. 1 lavabo, n. 1 vaso completo di apparecchiature di cacciata, n. 1 bidet, n. 1 vasca o doccia;
- rubinetterie per acqua calda e fredda e scarichi necessari, quando non compresi nei punti 4.5.4. e 4.5.5.;
- scarichi necessari;

4.5.9. Sistemazione spazio cucina - Vale quanto detto al paragrafo 4.5.8.

Le opere ammissibili possono essere così esemplificate:

- dispositivi per l'aerazione mediante condotto di aspirazione quando lo spazio sia in nicchia nella stanza di soggiorno, e privo di aerazione diretta;
- rivestimento parziale delle pareti prospettanti il piano di cottura e lavello, per un'altezza massima da terra di m. 1,50;
- rubinetteria per acqua calda e fredda e scarichi completi per il lavello, quando non compresi nei punti 4.5.4. e 4.5.5.;
- scarichi necessari.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Segreteria Generale Straordinaria

Legge Regionale 20 giugno 1977, n. 30
Recupero statico e funzionale degli edifici

Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici

Appendice

Gruppo Interdisciplinare Centrale
Ottobre 1977
Febbraio 1978
Giugno 1981

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici — Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.

In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.

Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.

Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.

Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d'intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

La determinazione dell'entità dell'intervento di riatto, unitamente all'avvio di un'operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l'entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.

Art. 2

La Regione predispone e realizza, d'intesa con i Co-

muni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, saranno stabilite le modalità del censimento medesimo.

Art. 3

Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi Capo II e Capo III della presente legge.

CAPO II

Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dagli eventi tellurici

Art. 4

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.

Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:

- a) al raggruppamento — agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge — di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ad all'assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all'effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
- b) all'ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
- c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
- d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
- e) alle modalità per disciplinare l'uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
- f) alle modalità per disciplinare l'uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l'edificio da riattare;
- g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari interessati per l'utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
- h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l'uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;

disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi Comuni e gli esperti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b);

l'organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi.

e delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno causato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative e conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali naturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e sismiche.

Nell'ambito territoriale dei singoli Comuni compresi le zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l'attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, adottare entro un termine all'uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed in criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che in presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all'effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.

Art. 5

Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l'indicazione:

- delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
- delle opere di completamento e degli impianti;
- delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera c).

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.

Art. 6

Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell'articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt'ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l'im-

mobile, che ne trasmette copia all'Amministrazione regionale.

La domanda deve contenere, in alternativa:

- la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l'esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge — salvo per quanto disposto all'art. 28, primo e secondo comma — e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell'impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico dell'esecuzione delle opere di riatto.

In tal caso l'impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.

Nell'ipotesi, infine che l'interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all'articolo 4, terz'ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l'entità dell'acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.

In tale caso, l'eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell'ammontare dell'acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.

Nel caso che l'acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell'accertamento di cui al comma precedente.

Art. 7

Nell'ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:

- un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
- gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma

ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, d'intesa con i Sindaci dei Comuni interessati.

Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci — in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 — apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell'incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.

Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 8

Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura spontanea locale, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all'interno che all'esterno delle zone di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge.

Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.

Gli elenchi vengono approvati, d'intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 9

Avuto riguardo agli edifici da riparare o restaurare, compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, agli enti indicati all'articolo 37, secondo comma, punto 2) della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, possono essere concessi i contributi previsti dal Titolo II della legge medesima, per l'acquisizione degli immobili relativi, tenendo conto del loro stato di conservazione.

Art. 10

I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all'articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.

A tal fine, i gruppi previsti all'articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all'esterno delle zone delimitate, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all'articolo 7, lettera a), altresì, integrato da un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Art. 11

Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di

minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all'individuazione degli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.

Per l'esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal Sindaco.

Per l'occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.

Art. 12

Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione sono redatti con le modalità di cui all'articolo 5 dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a), ed all'esecuzione delle stesse provvede l'Amministrazione regionale.

Art. 13

All'esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a) 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.

Per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l'articolo 11 secondo e terzo comma.

Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, all'esecuzione delle opere provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l'esecuzione delle opere di cui al primo comma.

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire — anche mediante l'utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla legge speciale nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 — in particolare al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno ambienti, eventualmente attraverso l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare.

Art. 14

Le spese per quanto previsto al precedente articolo 13, sono a carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati e, rispettivamente, dei Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 15

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo — desunto dal progetto esecutivo ivi previsto — delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, a favore dei seguenti soggetti:

a) l'80% a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purchè occupanti prima del 6 maggio 1976, l'edificio o parte di edi-

ficio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l'immobile e, limitatamente all'immobile abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all'estero o in altre regioni del territorio nazionale e che rientrino periodicamente nel Comune ove sorge l'immobile da riparare;

- b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte di edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno.

Qualora la riparazione attenga edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma, il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.

Art. 16

Nell'ipotesi prevista all'articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.

A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.

Art. 17

Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell'osservanza dei criteri, di cui all'articolo 4, e delle modalità fissate all'articolo 5, sono approvati — fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale — in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza.

La stessa Commissione esercita, altresì, i controlli che ritenga opportuni per una corretta applicazione degli adempimenti demandati dalla presente legge ai Comuni interessati.

Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione.

Art. 18

La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

Le domande relative che, sebbene accolte, non siano state seguite dal provvedimento di concessione dei contributi suindicati per indisponibilità di finanziamenti, rimangono valide ai fini della concessione dei benefici predetti per un quinquennio.

Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l'erogazione degli stessi ha luogo:

- 1) in ragione del 50% dell'importo concesso, dopo l'inizio dei lavori accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
- 2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte dei gruppi di cui all'articolo 7, lettera b), della presente legge od in mancanza da parte di tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.

CAPO III

Testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, degli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dei primi tredici articoli della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

Art. 19

A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente Capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall'1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

Art. 20

I verbali di accertamento — relativi agli edifici destinati ad uso d'abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili — redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.

Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l'autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.

All'interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.

Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.

Art. 21

Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l'assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benchè invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all'esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l'esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.

Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell'Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.

Art. 22

Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:

- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.

In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.

Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.

Per la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l'esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l'ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.

Art. 23

Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo:

- di lire 6 milioni, per ciascun alloggio di civile abitazione;
- di lire 10 milioni nel caso di immobili per uso di abitazione rurale con annessi rustici;
- di lire 4 milioni, per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive.

Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall'Ammini-

strazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.

Art. 24

L'erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:

- 1) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
- 2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal Sindaco all'atto dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

L'erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell'Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all'interessato per l'esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.

Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e semprechè il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l'erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell'abitazione o nei vani suindicati ripristinati, alle condizioni di canone praticato alla data predetta.

Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell'alloggio, l'erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell'alloggio riattato alle condizioni suindicate e con precedenza a persone terremotate.

Nelle ipotesi, infine, previste dall'articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l'erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.

Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.

Art. 25

Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.

L'indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata — sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato e previa diretta constatazione delle stesse — nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.

Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l'erogazione del contributo hanno luogo sulla base

della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dall'interessato e dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all'articolo 24, primo comma, punto 2).

Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ad al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici — compresi quelli di edilizia residenziale pubblica — in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.

Art. 26

Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l'emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).

Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l'edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all'accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.

Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.

Art. 27

Al fine di sopperire all'onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:

- a) dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III:

ovvero, in via alternativa:

- b) dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

Nel caso di mutuo fondiario ventennale, l'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dal contratto di mutuo e, comunque, non superiore a quella derivante da un mutuo contratto al tasso del 14% e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.

Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è pari all'ammonta-

re degli interessi al tasso non superiore al 18%.

Nel caso del mutuo fondiario, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni; nel caso del mutuo a breve termine, per importi mutuati superiori a lire 6 milioni.

Per la concessione del mutuo, gli interessati dovranno presentare all'Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l'ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo concesso a fondo perduto, nonchè copia dell'autorizzazione sindacale all'esecuzione delle opere di riparazione.

I contributi regionali sono concessi — a seguito di presentazione del contratto di mutuo — dalla Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

L'erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.

A tal fine, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all'articolo 1, numeri 1 e 2, del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 28

Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II — articoli 15 e 16 — possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all'articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.

Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell'articolo 17.

L'ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 27, è, infine, consentita anche per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purchè gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.

In tal caso l'accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 29

I contributi di cui all'articolo 27 si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche per lavori già ultimati e liquidati ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sull'importo di spesa eccedente il contributo in conto capitale per i lavori già eseguiti, a seguito di regolare progetto, su idonea documentazione e previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta da

effettuarsi da parte del Comune interessato, su parere della Commissione consiliare di cui all'articolo 17.

Art. 30

In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi del precedente articolo 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere — a richiesta degli interessati — contributi ventennali annui costanti nella misura del 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a e b).

L'ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.

Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27, quinto comma, della presente legge.

Art. 31

Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17.

Art. 32

Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare — con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati — apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.

Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge e sono approvati dal Sindaco.

Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

Ai fini di quanto previsto all'articolo 24, primo comma,

punto 2 della presente legge, in caso che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale conferimento dell'incarico per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.

Art. 34

Ai fini dell'ammissione ai contributi sugli interessi, di cui all'articolo 27, primo comma, lettera b), gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.

Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all'Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell'individuazione dell'ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.

Art. 35

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera 1).

I Comuni procederanno — previo nulla osta della Regione — all'assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.

Art. 36

Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l'esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II — articoli 15 e 16 — e Capo III articoli 21 e 23 — della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 37

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l'individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.

Art. 38

L'alienazione — prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità — a terzi

a titolo oneroso o gratuito, ovvero la diversa destinazione rispetto a quella in atto alla data di entrata in vigore della presente legge dell'alloggio riparato con i benefici della stessa legge comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessanti sono tenuti al rimborso delle somme riscosse.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del proprietario di un unico alloggio, degli emigranti che lo occupino periodicamente, nonché nei confronti di coloro che in caso di alienazione mantengano le convenzioni in atto con il Comune.

Art. 39

I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.

CAPO V

Norme finanziarie

Art. 40

Per gli oneri previsti dall'articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 9 — Categoria IX — il capitolo 5323 con la denominazione: «Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate».

Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'articolo 9 della presente legge fanno carico al capitolo 5062 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Per gli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 3 — Categoria IX — il capitolo 5233 con la denominazione: «Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione».

Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 9 — Categoria IX:

— il capitolo 5322 con la denominazione: «Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976»;

— il capitolo 5324 con la denominazione: «Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare».

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati — ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 41

Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l'esercizio 1976 è revocato.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della presente legge e dall'articolo 28, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 2 — Presidenza della Giunta regionale — Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli — Categoria XI — il capitolo 5211 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio 1977, dal «Fondo di solidarietà» iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l'esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 42

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei

contributi in conto interessi previsto dall'articolo 27, primo comma, e dall'articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito la Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 2 — Presidenza della Giunta regionale — Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli — Categoria XI — il capitolo 5212 con la denominazione «Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché per l'esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 — Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia — del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 43

Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 2 — Presidenza della Giunta regionale — Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli — Categoria XI — il capitolo 5213 con la denominazione: «Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 — Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia — del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 44

I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 45

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 giugno 1977.

COMELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.
Adempimento di cui all'art. 4, Il comma lett. c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, relativo ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 4 della L.R. 20 giugno 1977 n. 30, il quale prescrive che con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede, tra l'altro, alla determinazione dei criteri relativi ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi di riparazione degli edifici eseguiti ai sensi della legge predetta;

SENTITA la Commissione consiliare speciale che si è espressa nella seduta del 4 agosto 1977, (verbale n. 65);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2889, dd. 5 agosto 1977;

DECRETA

Art. 1

Ai fini della determinazione dei livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi di cui in premessa, valgono le seguenti definizioni, applicabili agli alloggi di civile abitazione e alle abitazioni rurali:

a) Unità abitativa

Si definisce come unità abitativa l'insieme di vani e di locali accessori coordinati fra loro funzionalmente in modo da consentire un grado di abitabilità razionale.

b) Vano o stanza

Si definisce vano o stanza ogni ambiente dell'abitazione che sia utilizzabile per una delle seguenti funzioni: camera da letto, pranzo, soggiorno, cucina, studio. Ogni vano sarà separato di norma da pareti alte da pavimento a soffitto e dovrà essere aereato ed illuminato direttamente dall'esterno; dovrà poter contenere almeno un letto da adulto ed avere una superficie minima di 8 mq.

c) Locale accessorio

Si definisce locale accessorio ogni ambiente che sia utilizzabile per una delle seguenti funzioni: ingresso, corridoio, scala, bagno o latrina, spazio cucina con meno di 8 mq., ripostiglio, cantina, soffitta, deposito, granaio, autorimessa, centrale termica o idrica, lavanderia.

I locali accessori devono essere obiettivamente riconoscibili nella loro funzione; il loro numero è indipendente da quello dei vani.

d) Ricettività abitativa

Si definisce ricettività abitativa la dotazione dell'unità abitativa e la correlazione fra il numero dei vani ed il numero degli occupanti.

- 1) La ricettività abitativa minima deve essere conseguita attraverso gli interventi di cui in premessa, in tutti i casi in cui sia verificata una situazione di ricettività abitativa carente.
- 2) La ricettività abitativa eccedente è costituita dall'insieme dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti.

e) Funzionalità distributiva

Si definisce funzionalità distributiva il mutuo coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori costituenti l'unità abitativa, inteso a soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti.

f) Funzionalità tecnica

Si definisce funzionalità tecnica la dotazione di impianti nonché la presenza di requisiti igienici e tecnologici che contribuiscono a garantire l'abitabilità dell'alloggio.

Art. 2

La ricettività abitativa minima è conseguita quando l'unità abitativa è dotata dei seguenti vani e locali accessori:

- a) almeno un bagno a proprio esclusivo utilizzo, all'interno dell'alloggio;
- b) uno spazio-cucina;
- c) un numero di vani stabilito, in rapporto al numero degli occupanti l'alloggio, nelle seguenti misure:

N. occupanti	N. vani (più accessori)
1	2
2	3
3 e più	pari al numero degli occupanti

Art. 3

Nei casi di ricettività abitativa carente, si procede nei seguenti modi, elencati in ordine di preferenza:

- a) ridistribuzione funzionale all'interno dell'alloggio, riorganizzando gli spazi in modo tale da conseguire la dotazione minima di cui all'art. 2 del presente decreto;
- b) utilizzo di vani o corpi contigui esistenti all'interno della proprietà, situati allo stesso livello dell'abitazione ovvero a livelli diversi (con creazione di scala interna di collegamento), anche destinati precedentemente ad altro uso, per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) costruzione di un corpo aggiunto, compatibilmente con il rispetto di un corretto criterio architettonico, esclusivamente allo scopo di dotare l'unità abitativa del bagno, e quando non sia possibile procedere nei modi indicati nelle lettere a) e b).

Art. 4

La funzionalità distributiva è sufficiente quando siano soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

a) Ingresso

Ogni unità abitativa deve essere dotata di norma di una zona-ingresso, con funzione di filtro per comunicare con l'esterno; è consentito l'accesso diretto ad un vano adibito ad altro uso (soggiorno, cucina o pranzo), quando ciò non pregiudichi gravemente l'abitabilità del vano stesso;

b) Disimpegni

Le stanze da letto ed il bagno non devono essere passanti, ma disimpegnati da corridoio o altro locale accessorio, salvo che per le unità composte da due vani;

c) Accessi dall'esterno

Quando più unità abitative insistano nello stesso edificio, ciascuna unità deve essere dotata di accesso indipendente comunicante direttamente con l'esterno, oppure attraverso vani d'ingresso, o vani scala comuni a carattere condominiale, atti ad evitare asserimenti fra le varie unità abitative.

Tabella dei limiti massimi di costo per le eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa e di funzionalità (lett. c, art. 5, legge regionale 20.6.1977, n. 30 e D.P.G.R. n. 01615/Pres. del 5.8.1977).

Categorie di opere e riferimento agli articoli del D.P.G.R. n. 01615 in data 5 agosto 1977	In cifra assoluta L.	Incidenza unitaria in L/mc V.V.P. per unità abitativa	
		Fino a 400 mc	Sul volume eccedente
Art. 3 - Ricettività abitativa carente			
a) ricavo di vani all'interno dell'alloggio		8.000	4.000
b) creazione di vani all'interno della proprietà		8.000(*)	4.000(*)
c) costruzione di un corpo aggiunto da destinare a bagno	1.200.000		
Art. 4 - Funzionalità distributiva			
a) realizzazione dell'ingresso	500.000		
b) creazione del disimpegno	350.000		
c) creazione di un accesso indipendente	500.000		
Art. 5 - Funzionalità tecnica			
a) eliminazione di umidità o condensa		2.500	1.500
b) coibentazione		2.000	1.000
c) creazione di canne fumarie		1.000	400
d) installazione impianto idrico		800	200
e) impianto di raccolta e smaltimento acque di rifiuto		1.000	200
f) installazione impianto elettrico		1.500	500
g) adeguamento serramenti esterni		1.000	5.00
h) sistemazione locale uso bagno	500.000		
i) sistemazione spazio-cucina	300.000		

(*) da calcolare sul volume globale dell'alloggio, compresi i vani aggiunti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 novembre 1977, n. 01942/Pres. (n. 002/SGS).

Determinazione dei criteri di cui all'art. 4, terzo comma, lettera d) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il quale prescrive che con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede, tra l'altro, alla determinazione dei criteri relativi ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti per la riparazione degli edifici, ai fini dell'ammissibilità ai contributi nella legge suddetta;

RITENUTO conveniente che relativamente agli argomenti sopra menzionati, vengano indicati mediante decreto i criteri generali, mentre le precisazioni e le quantificazioni di natura più specificamente tecnica ed applicativa saranno contenute ulteriori disposizioni esplicative e potranno venire via via adeguate a seconda delle esperienze e dei dati che saranno acquisiti nel primo periodo di applicazione della legge;

RITENUTO che le indicazioni da seguire nella redazione dei progetti per la riparazione degli edifici debbano garantire in modo preminente la sicurezza degli edifici riparati nella salvaguardia delle caratteristiche architettoniche ed ambientali;

RIAFFERMATO che i concetti di convenienza tecnica ed economica vadano riferiti principalmente alla necessità di evitare ogni spreco di risorse negli interventi di riparazione degli edifici, soprattutto attraverso una attenta progettazione ed una accurata esecuzione, dirette a limitare ogni ulteriore distruzione e sostituzione di elementi edilizi tuttora validamente applicabili, ed a conseguire risultati efficaci mediante le soluzioni meno costose e complesse;

RITENUTO, inoltre, che i criteri di convenienza tecnica ed economica debbano venir specificati separatamente per le tre categorie di opere indicate alle lett. a), b) e c) dell'art. 5 della legge suddetta, allo scopo di fornire ai Sindaci una chiara linea di condotta ai fini della formazione del giudizio preventivo negli artt. 17 e 31 della legge stessa;

SENTITA la Commissione consiliare speciale nella seduta del 27 settembre 1977;

SENTITO il gruppo interdisciplinare centrale di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. n. 30/1977;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 3806 dd. 18 ottobre 1977;

DECRETA

Art. 1

Gli interventi di ripristino strutturale degli edifici, da eseguirsi nel rispetto delle norme tecniche approvate con D.M. 3 marzo 1975, devono prendere in considerazione l'intera compagine strutturale, al fine di garantire un adeguato comportamento del complesso anche in presenza di azioni sismiche. È prescritta una verifica statica degli edifici al fine di dimostrare che, attraverso la riparazione si raggiunge una sicurezza alle azioni sismiche non inferiore a quella degli edifici costruiti secondo la normativa vigente: in particolare anche per gli edifici in muratura la sicurezza nei confronti delle azioni sismiche dovrà essere verificata mediante adeguato metodo di calcolo.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, nel territorio dei Comuni delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, ancorchè non compresi nell'elenco

delle località dichiarate sismiche, si applica la normativa vigente per il più basso grado di sismicità.

Art. 2

Nella progettazione ed esecuzione delle opere di riparazione, di adeguamento antisismico e di miglioramento ricettivo e funzionale dovrà essere evitata l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del patrimonio edilizio, specie di quello maggiormente rappresentativo degli specifici valori locali. Tali caratteristiche, per quanto possibile, dovranno venir ripristinate e rimesse in luce attraverso gli interventi di riparazione. Negli interventi stessi, ove ne ricorrano le circostanze, dovrà essere preferito l'impiego dei materiali tradizionali, in maniera da conseguire un risultato omogeneo alle caratteristiche delle costruzioni preesistenti.

Art. 3

Per quanto riguarda le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici, di cui alla lett. a) dell'art. 5 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30, la demolizione e ricostruzione di elementi strutturali è ammissibile ai benefici regionali quando sussista una delle seguenti motivazioni:

- a) condizioni di dissesto tali da non poter adempiere alla funzione statica nè da consentire la previsione di un risultato positivo di possibili interventi di consolidamento;
- b) risultanze della verifica statica prescritta nell'art. 1;
- c) comprovata convenienza economica rispetto a qualsiasi intervento di consolidamento.

Art. 4

Per quanto riguarda le opere di completamento e gli impianti, di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge suddetta, gli interventi di sostituzione sono ammissibili ai benefici regionali quando riguardano i danni causati dagli eventi tellurici, dagli agenti atmosferici ovvero le necessità insorgenti a seguito dell'esecuzione delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico.

Art. 5

Per quanto riguarda le eventuali ulteriori opere di cui all'art. 5 della legge suddetta, e cioè quelle indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01615 in data 5 agosto 1977, devono essere rispettati i limiti di spesa indicati nella tabella allegata.

Art. 6

I limiti di spesa indicati nella tabella allegata possono essere eccezionalmente superati nel caso in cui il maggior onere relativo alla riparazione dell'edificio sia giustificato dalla situazione oggettivamente riscontrabile nel contesto ambientale, edilizio od urbanistico. Quando le suddette circostanze siano verificate il Sindaco può ammettere a contributo la spesa relativa con motivato provvedimento, previo parere favorevole del gruppo tecnico per i progetti di cui alla lettera b) dell'art. 6, dandone immediata comunicazione al gruppo interdisciplinare centrale.

Trieste, 1 novembre 1977.

A. COMELLI

Art. 5

La funzionalità tecnica è sufficiente quando sussistano i seguenti requisiti:

- a) assenza di tracce od infiltrazioni di umidità su pareti o pavimenti, in tutti i vani e locali accessori;
- b) coefficiente di conducibilità termica inferiore a $K = 1$ per le strutture di delimitazione verso l'esterno in tutti i vani;
- c) canne fumarie, in numero di una ogni due vani (oltre al bagno ed alla cucina), quando non preesista altra forma di riscaldamento;
- d) impianto idrico, compreso l'allacciamento alla rete pubblica fino ad una distanza di mt. 10 dall'edificio, e con distribuzione interna alla cucina ed al bagno;
- e) impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque di rifiuto bianche e nere, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia;
- f) impianto elettrico per illuminazione e forza motrice, con la dotazione di punti-luce, punti-presa e apparecchiature di comando indispensabili per ciascun vano e locale accessorio, con un punto presa telefonico e televisivo per ciascuna unità abitativa;
- g) serramenti esterni in condizioni di integrità adeguate a garantire una sufficiente protezione dagli agenti atmosferici, in tutti i vani, oltre a bagni e cucine;
- h) locale accessorio ad uso bagno, dotato di pavimentazione e di rivestimenti idonei, di aereazione diretta dall'esterno oppure meccanica, ed avente le dimensioni minime necessarie alla collocazione razionale dei seguenti apparecchi:
 - vaso con apparecchiatura di cacciata;
 - lavabo, bidet, vasca o piatto-doccia con rubinetterie per acqua fredda e calda e scarichi;
- i) spazio cucina (in locale accessorio oppure in nicchia nella stanza di soggiorno), dotato di pavimentazione e di rivestimenti idonei, di aereazione e di illuminazione dirette dall'esterno, ed avente le dimensioni minime necessarie alla collocazione razionale dei seguenti apparecchi:
 - piano di cottura;
 - frigorifero;
 - lavello con rubinetterie per acqua calda e fredda e scarico.

Art. 6

La ricettività abitativa eccedente è costituita dai vani che superano, nell'ambito di ciascuna unità abitativa, il numero degli occupanti più due.

Ai fini dell'eventuale utilizzazione prevista nelle lettere f, g e h dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i vani suddetti devono possedere, ovvero essere idonei a conseguire attraverso gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 5 della legge suddetta, i seguenti requisiti:

- a) per uso di abitazione: i requisiti indicati negli articoli 2 e 4 del presente decreto;
- b) per uso di servizi pubblici: i requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia per i diversi tipi di utilizzazione (uffici, ambulatori medici, sale di riunione, ecc.) e comunque la seguente dotazione minima:
 - accesso indipendente;
 - illuminazione ed aereazione diretta;
 - un servizio igienico adeguato

Trieste, 5 agosto 1977

A. COMELLI